



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dichiarazione dei redditi precompilata: a farla sarà il fisco. No sanzioni ai contribuenti

Autore: Redazione | 22/09/2014



I controlli sui documenti spetteranno a commercialisti e Caf, non ai contribuenti: tutto è pronto per la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Questa volta il fisco cambia davvero volto. E non per pochi, ma per tutti i contribuenti. Che, dal prossimo anno, non saranno più tenuti ad effettuare le dichiarazioni dei redditi, perché la riceveranno a casa – o, al massimo, presso il commercialista o il CAF – già **precompilata** dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente controllerà solo che tutto sia in regola. E poi dovrà pagare.

È questo il principio cardine del nuovo **730 a domicilio** di cui abbiamo parlato in precedenza (leggi “[Arriva a casa la dichiarazione dei redditi precompilata](#)”): un’operazione per ridurre il rischio evasione, il pericolo di controlli e, di conseguenza, tutti i costi dei giudizi in Commissione tributaria.

Come farà il Fisco a sapere quanto guadagno?

“*Prendere o lasciare*” sarà lo slogan della nuova dichiarazione che l’Agenzia delle Entrate compilerà, in modo personalizzato, per ogni contribuente, basando i propri dati sulla base delle informazioni disponibili nell’**anagrafe tributaria**, i dati provenienti da soggetti terzi (per esempio, le banche) e contenuti nelle **certificazioni** rilasciate dai **sostituti d’imposta** con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di **lavoro autonomo** e ai redditi diversi. Saranno dunque decisivi la **dichiarazione dell’anno precedente** e i **versamenti effettuati**, ciò che risulta a **banche, assicurazioni** ed enti previdenziali oltre che i compensi per attività occasionali di lavoro autonomo.

E dal prossimo anno d’imposta, dunque dalla dichiarazione 2016, l’acquisizione dei dati del sistema della tessera sanitaria consentirà di inserire nella dichiarazione i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.

Sarà il fisco, dunque, il soggetto obbligato a raccogliere ed elaborare i dati inviandole le risultanze al contribuente, secondo date prefissate dal calendario. Al contribuente resta l’obbligo di **verificare l’esattezza** e la **completezza** dei dati in possesso del Fisco. E se la dichiarazione è presentata a un Caf o a un professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati, mediante richiesta, al soggetto che ha apposto il **visto di conformità**.

Il Caf o il professionista hanno a disposizione **60 giorni** per trasmettere in via telematica alle Entrate la documentazione e i chiarimenti richiesti. Entro lo stesso termine devono essere versate le somme richieste in seguito ai controlli nei confronti degli intermediari.

Le date della dichiarazione precompilata

Entro il **28 febbraio** (per il 2015 la scadenza sarà il 2 marzo) banche e istituti di credito, assicurazioni e forme pensionistiche complementari dovranno comunicare al Fisco le informazioni su oneri detraibili e deducibili. Mentre i sostituti d'imposta dovranno trasmettere telematicamente alle Entrate la certificazione unica dei redditi entro il 7 marzo (poiché la scadenza cade di sabato, il prossimo anno il termine slitta al 9 marzo).

Entro il **15 aprile** di ciascun anno la dichiarazione precompilata è messa a disposizione in via telematica al contribuente, che può accettarla o modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Come accedere alla dichiarazione precompilata

Il contribuente può accedere alla precompilata:

- online tramite il sito delle Entrate;
- conferendo una delega al proprio sostituto d'imposta;
- conferendo una delega a un intermediario abilitato.

Che rimane da fare al contribuente?

Al contribuente rimarrà soltanto l'obbligo di **verificare l'esattezza** e la completezza dei dati in possesso del Fisco. Se poi il contribuente deciderà di

inviare direttamente all'amministrazione il 730 precompilato non ci sarà nessun controllo formale. Se al contrario la dichiarazione sarà presentata a un Caf o a un professionista abilitato i controlli documentali saranno effettuati, tramite richiesta, al soggetto che ha apposto il visto di conformità.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico persone fisiche.

Sanzioni agli intermediari

Il contribuente può accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall'Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i Caf e i professionisti abilitati. In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta delle Entrate direttamente dal contribuente non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi: sul punto è stato accolto il parere della commissione Finanze della Camera.

L'esclusione non scatta quando sono effettuate modifiche sulla determinazione del reddito o dell'imposta direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale. Caf e professionisti sono tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata (oneri deducibili, detraibili, ritenute).

Gli intermediari non sono responsabili quando il **visto infedele** è stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Se il Caf o il professionista, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, trasmetta una dichiarazione rettificativa del contribuente, gli intermediari sono chiamati al pagamento della sola sanzione, ferma restando la richiesta di pagamento a carico del contribuente per l'imposta e gli interessi. In tali casi, la sanzione a carico di Caf e professionista è ridotta a un ottavo se il versamento è effettuato entro la stessa

data. È unificato alla data del 7 luglio dell'anno successivo al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione il termine per la presentazione del modello 730, sia se ciò avviene direttamente dal contribuente, sia se la trasmissione avviene tramite sostituto d'imposta oppure mediante Caf o professionista.

Note

Autore immagine: 123rf com